



TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO

Terza Sezione Civile

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7751/2023

tra

Parte_1 , c.f. *C.F._1* , rappresentato e difeso dall'avv. ANIELLO LAMBERTI;

Parte attrice

e

Controparte_1 , c.f. *P.IVA_1* , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ALESSIA SACCARDO;

Parte convenuta

Oggi **1 ottobre 2025**, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi:

per parte attrice, l'avv. Aniello Lamberti, procuratore costituito, nonché la parte personalmente;

Per parte convenuta, l'avv. Marianna Catino, per delega del procuratore costituito.

È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa *Persona_1* e la dott.ssa *Persona_2*

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Il Giudice

dott.ssa Enza Faracchio



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO

Terza Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **7751/2023** promossa da:

Parte_I, c.f. **C.F._I**, rappresentato e difeso dall'avv. ANIELLO LAMBERTI;

Parte attrice

nei confronti del

Controparte_1, c.f. **P.IVA_1**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ALESSIA SACCARDO;

Parte convenuta

Oggetto: Impugnativa delibera assembleare

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 23.10.2023, **Parte_I**, affermatosi socio fondatore dell'associazione non riconosciuta CIRCOLO CANOTTIERI ASD, ha impugnato il provvedimento di radiazione adottato dal **CP_I** nei suoi confronti in data 10.8.2021, di cui ha sostenuto aver avuto notizia solo il 13.5.2023, lamentandone la mancata comunicazione e l'adozione in violazione del procedimento statutariamente previsto e rappresentando, inoltre, che, annullata da parte del Tribunale di Salerno la delibera di contribuzione straordinaria del 7.6.2018, anche la delibera di divieto di frequentazione dell'associazione, emessa sempre nei confronti dell'attore in data 5.10.2020, si presentava invalida e comunque aveva legittimato il mancato pagamento della quota associativa ordinaria per il periodo di validità, con conseguente illegittimità del provvedimento di radiazione nella parte in cui si fondava sul mancato pagamento delle quote ordinarie.

Evidenziato che nel precedente giudizio di impugnazione della delibera del 7.6.2018, in cui **Pt_I** [...] era intervenuto, la qualità di socio dello stesso non era stata contestata, con conseguente implicito accertamento della sussistenza di tale qualità e rinuncia alla radiazione, e che l'annullamento della delibera

del 7.6.2018 aveva comportato l'illegittimità derivata della successiva e collegata delibera di contribuzione straordinaria del 29.5.2021, comunque contestata sotto più profili, l'attore ha sostenuto che le ragioni poste a fondamento della radiazione – mancato assolvimento degli obblighi di contribuzione ordinaria e straordinaria – erano venute meno e che i provvedimenti disciplinari adottati nei suoi confronti, oltre che illegittimi, erano strumentali e persecutori e non giustificati dall'esigenza di ripianamento dei debiti, visto il raggiungimento di tale obiettivo da parte del **CP_1**.

Tutto ciò esposto, **Parte_1** ha concluso, in via preliminare e cautelare, per la sospensione ex art. 23 c.c. e/o 700 c.p.c. dell'esecuzione delle delibere contestate e dei provvedimenti disciplinari adottati nonché per l'inibizione ex art. 700 c.p.c. agli organi del circolo di proseguire nei comportamenti volti ad impedire all'attore l'esercizio dei diritti di associato, sussistendo il *fumus* e il *periculum* necessari, e, nel merito, per l'accertamento di inesistenza e/o invalidità del provvedimento di radiazione, l'accertamento della invalidità delle delibere del 6.7.2018 e del 29.5.2021 e della loro inidoneità a fondare i provvedimenti disciplinari contestati, e, infine, per l'accertamento della qualità di socio dell'attore, con caducazione dei provvedimenti di sospensione e radiazione impugnati e reintegra dello stesso nell'associazione.

Fissata l'udienza per sentire le parti sull'istanza cautelare, in data 20.12.2023 si è costituito il [...]

Controparte_2 rilevando, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda proposta, rientrando l'impugnativa della radiazione nella competenza arbitrale del Collegio dei probiviri ai sensi dell'art. 26 e del successivo art. 41 lett. a) dello Statuto, che riservavano a tale organo la decisione sulle vertenze tra Soci e tra questi e gli Organi sociali e le impugnazioni avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Consiglio direttivo (e, dunque, anche dal suo Presidente, quando competente), nonché, con specifico riferimento alla delibera del 29.5.2021, l'inammissibilità dell'impugnativa in quanto proposta dall'attore **Parte_1** ormai privo della qualità di socio.

Il **CP_1** convenuto, evidenziata la non contestazione del mancato pagamento delle quote ordinarie e straordinarie e l'automaticità del provvedimento di radiazione, ha affermato il carattere autonomo del deliberato del 29.5.2021 rispetto alla precedente delibera del 7.7.2018, poi annullata per vizi formali e procedurali, e ha sostenuto l'irrilevanza del giudicato formatosi per effetto della sentenza n. 674/2023 del Tribunale di Salerno ai fini dell'intervenuta contestata radiazione del socio, rappresentando la legittimità della delibera regolarmente adottata in conformità al procedimento disciplinare previsto dallo Statuto e ritualmente comunicata, come da ricevuta di recapito del 10.8.2021, oltre che con successiva pec del 13.5.2023.

Nel merito l'associazione convenuta ha rimarcato l'infondatezza dell'impugnativa del provvedimento di esclusione, regolarmente assunto in ragione del mancato pagamento delle quote previste dal piano straordinario di contribuzione già approvato nel 2018 e rivisitato con la delibera del 29.5.2021, da ritenersi valida ed efficace, dovendosi, peraltro, escludere la possibilità di estendere gli effetti del giudicato

riguardante la precedente delibera del 2018, afferenti solo a vizi procedurali, senza alcuna attinenza a profili concernenti la sua validità nel merito, alla successiva deliberazione.

Ciò esposto, il *Controparte_2* ha concluso per il rigetto dell'impugnativa.

All'udienza del 7.2.2024, previa audizione delle parti, il G.U. ha riservato la decisione sulle istanze spiegate in via cautelare.

Con ordinanza del 16.9.2024, rigettate le istanze cautelari, è stato disposto per il prosieguo del procedimento con separato decreto ex art 171 bis c.p.c..

All'udienza di comparizione, differita al giorno 11.12.2024, in assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.6.2025 con termine alle parti fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusionali.

Disposto un ulteriore rinvio, all'udienza odierna dell'1.10.2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la causa è stata decisa.

Come già affermato nella parte motiva del provvedimento cautelare, non reclamato, da confermare anche nella presente sede, l'impugnativa giudiziale proposta da *Parte_1* risulta ammissibile.

L'art. 24 c.c., secondo cui gli organi associativi possono deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi, è applicabile anche alle associazioni non riconosciute e implica che il giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza, cioè se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e dall'atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo, prescindendo dall'opportunità intrinseca della deliberazione stessa (v. Cass. civ. Sez. I Ord., 16/09/2019, n. 22986).

Come precisato in sede di legittimità, dal combinato disposto degli artt. 23, primo comma, e 24, terzo comma, c.c., dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alle associazioni non riconosciute, con riguardo alle decisioni che abbiano ad oggetto l'esclusione del singolo associato, l'azione è esperibile esclusivamente dall'interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla notificazione ovvero dalla conoscenza dei provvedimenti di dell'esclusione (Cass. civ. Sez. I Sent., 10/04/2014, n. 8456).

Ammessa l'astratta possibilità del ricorso all'A.G., con riguardo al meccanismo di contestazione interno previsto dallo Statuto del Circolo convenuto, pur volendo prescindere dalla qualificabilità o meno della previsione come clausola compromissoria, va segnalata l'illegittimità di ogni eventuale previsione che determini una competenza "arbitrale" a decidere sulle delibere dell'associazione da parte di organi dell'associazione stessa vista l'inevitabile carenza dei caratteri della terzietà ed imparzialità che devono comunque caratterizzare l'attività degli arbitri.

Sul punto, in alcuni condivisibili precedenti, si è precisato che l'atto costitutivo o lo statuto di un'associazione non possono vietare il ricorso all'Autorità Giudiziaria avverso il provvedimento di esclusione, al contrario dovendosi ritenere nulla ogni rinuncia preventiva dell'associato in tal senso,

potendosi, al più, ritenere valida ed ammissibile una eventuale clausola compromissoria che rimetta ad arbitri la controversia in merito alla validità formale e sostanziale del provvedimento di esclusione in danno dell'associato, anche ove sia previsto un arbitrato libero, sebbene una tale validità resta subordinata alla condizione che la decisione arbitrale non sia rimessa ad organi della stessa associazione (v. Tribunale Roma Sez. III, 28/10/2013).

Nella fattispecie in esame, considerato che il Collegio dei Probiviri cui sarebbe rimessa l'impugnativa della delibera "arbitrale" è un organo dell' *Parte_2* (v. art. 30 Statuto), la clausola statutaria di cui all'art. 41 lett. a) primo periodo va considerata invalida.

L'impugnativa, oltre che ammissibile, risulta tempestivamente proposta.

La ricevuta attestante la consegna del plico relativo alla comunicazione della radiazione del 10.8.2021 è stata disconosciuta e, trattandosi di una distinta di poste private, non risulta godere di fede privilegiata.

Pertanto, tale documento, non verificato, non può essere utilizzato per affermare che l'attore abbia avuto contezza del provvedimento nell'agosto del 2021, con la conseguenza che, in assenza di altre comunicazioni, la conoscenza della deliberazione di radiazione va fatta risalire alla data del 13.5.2023.

Superate le questioni preliminari in ordine all'inammissibilità dell'impugnativa proposta da *Pt_1*

[...], la domanda proposta da *Parte_1* non può trovare accoglimento.

In primo luogo, va chiarito che la radiazione non può ritenersi rinunciata dall' *Parte_2* per non avere la stessa contestato la qualità di socio di *Parte_1* nel precedente giudizio di impugnazione della delibera del 2018, né può ritenersi formato un giudicato implicito sullo *status socii* dell'odierno attore.

La formazione di giudicato implicito sulla qualità di socio nell'ambito del procedimento definito con la sentenza del Tribunale di Salerno n. 674/2023 avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del 6.7.2018, nel quale *Parte_1* era intervenuto, va esclusa atteso che l'intervento, risalente al 2020, era precedente alla radiazione impugnata e che l'associazione nel giudizio di impugnazione della delibera del 2018 non aveva l'onere di contestare eventuali sopravvenienze riferibili alla qualità di socio della parte intervenuta, visto che la questione non rientrava nella materia del contendere e non incideva sulla legittimazione ad agire della parte intervenuta; per tale motivo va anche escluso che la mancata contestazione nel precedente procedimento implichi rinuncia alla disposta radiazione.

Proseguendo nel merito, l'art. 23 dello Statuto prevede come sanzioni disciplinari la censura, la sospensione, la radiazione e l'espulsione.

Con riguardo alla radiazione la disposizione statutaria precisa che la sanzione della radiazione è prevista quale conseguenza diretta dell'inadempimento da parte del socio degli obblighi di cui all'art. 22 lettere e), f), g) e h).

Per quel che interessa nella presente sede, la lettera e) impone l'obbligo di versare la quota associativa nella misura stabilita e nei termini di cui allo Statuto e la lettera f) prevede l'obbligo di pagare quanto stabilito dagli organi sociali nei termini indicati.

Con riferimento agli obblighi di pagamento in capo al socio, l'art. 19 dello Statuto dispone che, se il socio non versa quanto dovuto nei termini di cui allo Statuto e ai Regolamenti, previo preavviso, ha la possibilità di mettersi in regola nel termine di venti giorni, precisando che, decorso infruttuosamente tale termine, il socio viene considerato moroso e gli viene comunicato con lettera raccomandata o PEC il divieto di frequentare la sede sociale e il preavviso di radiazione; decorsi ulteriori 15 giorni si prevede l'adozione da parte del Consiglio Direttivo del provvedimento di radiazione, con salvezza dei diritti di recupero delle quote non versate.

Con specifico riguardo alla radiazione di cui all'art. 23 dello Statuto, tra le altre ragioni, per mancato pagamento da parte del socio di quanto stabilito dagli organi sociali il successivo art. 24 dispone che la radiazione è nelle funzioni del Presidente di concerto con il Segretario e il Tesoriere e non necessità di adozione di particolari procedure.

Nella fattispecie in esame, il **CP_1** convenuto, con comunicazione datata 29.6.2021, consegnata a mani della sorella del destinatario in data 12.7.2021, con espresso richiamo agli artt. 19 e 23 dello Statuto, ha informato **Parte_1** degli esiti dell'assemblea del 29.5.2021 e della nuova determinazione del piano di risanamento della debitoria già presentato, con invito a provvedere alla regolarizzazione delle somme dovute (€ 330,00 per quota sociale ordinaria anno 2020 ed € 630,00 per quota ripianamento debiti anno 2018, 2019 e 2020) con avvertimento che, in difetto, si sarebbe proceduto alla radiazione.

Tale delibera non risulta impugnata né caducata.

In data 6.8.2021, il Presidente, di concerto con il Segretario e il Tesoriere, informato il Consiglio Direttivo, ha irrogato a **Parte_1** la sanzione della radiazione a fronte della mancata regolarizzazione della posizione debitoria contestata nel preavviso di radiazione.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Presidente in data 6.8.2021 si presenta conforme alle previsioni statutarie disciplinanti il relativo *iter* procedurale, visto il preavviso inoltrato e debitamente comunicato (circostanza non contestata) e la già pendente misura di divieto di frequentare la sede sociale.

La sanzione, come da Statuto, rientra “nelle funzioni del Presidente” “di concerto con il Segretario e il Tesoriere” e tale previsione – soprattutto se confrontata con le successive in merito alla censura e alla sospensione che sono, invece, deliberate dal Consiglio Direttivo – esclude una presupposta fase deliberativa in senso stretto, richiedendo solo una condivisione, priva di formalità di sorta, della iniziativa con il Segretario e il Tesoriere.

Di tale “concerto”, nonché dell'informativa al Consiglio Direttivo, si dà atto nella comunicazione di radiazione.

L' *Parte_2* ha documentato l'inoltro della comunicazione, con conseguente completamento del relativo iter procedurale, anche se la comunicazione come inoltrata, visto il disconoscimento della sottoscrizione, non può dirsi efficace nei confronti del destinatario, proprio per tale motivo ritenuto in termini per l'impugnazione della stessa. Ciò non toglie, però, che l'adempimento procedurale rispetto alla posizione dell' *Parte_2* può dirsi assolto.

Ad ogni modo, poi, il provvedimento di radiazione risulta regolarmente comunicato a *Parte_1* in allegato alla nota a mezzo pec inviata dalla segreteria del Circolo avente ad oggetto "Riscontro diffida del 18 aprile 2023" a firma del solo Presidente, in uno al "Verbale dei Probiviri" del 26.4.2023.

Alcuna condizione invalidante può essere rinvenuta nella mancata audizione dell'associato in assenza di previsioni statutarie in tal senso.

Sul punto si richiama un arresto di legittimità secondo cui, ai fini della validità della delibera di esclusione dell'associato da un'associazione non riconosciuta, come per quella di esclusione da un'associazione riconosciuta, addirittura non è necessaria la preventiva contestazione dell'addebito, atteso che tale contestazione non è richiesta da alcuna disposizione di legge, salvo che non vi sia una previsione di statuto in tal senso (v. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 20/09/2021, n. 25319).

L'irrogazione della sanzione della radiazione pure appare giustificata dal mancato pagamento delle quote ordinarie e straordinarie deliberate dagli organi dell' *Parte_2* come da previsione statutaria.

La condotta di mancato pagamento pure risulta effettivamente posta in essere, atteso che *Pt_1* [...] , al di là delle contestazioni, anche in sede giudiziale, sulla debenza della quota riferita al piano di rientro straordinario, comunque non aveva provveduto neanche al saldo della quota ordinaria.

Tale inadempimento non può dirsi giustificato dalla precedente adozione della sanzione del divieto di frequentazione della sede sociale, che, proprio in quanto misura sanzionatoria diversa dalla radiazione, non sospende gli obblighi del socio; d'altra parte, esonerare il socio dall'obbligo di pagamento inadempito e fondante la sanzione minore del divieto di frequentazione sarebbe contraddittorio e svuoterebbe la sanzione di significato, comportando una sorta di mera sospensione del rapporto associativo (esclusione dalla frequentazione e corrispettiva esclusione dell'obbligo di contribuzione ordinario).

Né, tenuto conto dell'autonomia dei singoli deliberati, è prospettabile l'invalidità del provvedimento disciplinare per il venir meno dell'obbligo di pagamento delle quote straordinarie come conseguenza della pronuncia di annullamento della delibera del 6.7.2018, i cui effetti travolgerebbero anche il deliberato assunto in data 29.5.2021.

La delibera assunta in data 29.5.2021, relativa ad una nuova e diversa rideterminazione delle quote straordinarie di ripianamento, nonostante l'impugnazione proposta da un altro associato, non è stata sospesa in sede giudiziale e, allo stato, non risulta caducata, per cui è da ritenersi valida ed efficace.

La sentenza n. 674/2023 del Tribunale di Salerno ha caducato la delibera del 2018 per vizi formali senza investire, in alcun modo, profili attinenti alla validità del secondo deliberato del 29.5.2021, oggetto di vaglio ai soli fini di un’eventuale declaratoria della cessazione della materia del contendere, necessaria allorquando risulti che l’assemblea, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, ponendo in essere, pur senza l’adozione di formule *ad hoc*, un atto sostitutivo “sanante” e “retroattivo” di quello invalido che non presenti più le cause di invalidità che hanno provocato l’impugnazione giudiziale.

Di contro, il successivo deliberato del 29.5.2021, pur collegato con riferimento all’oggetto alla delibera caducata del 2018, non ha né annullato né sostituito la precedente determinazione, quanto ai motivi di invalidità lamentanti, relativi al profilo formale, che, infatti, nella sentenza n. 674/2023 non sono stati ritenuti superati dal nuovo deliberato, con la conseguenza che l’illegittimità come dichiarata della delibera del 2018 non può dirsi estesa di riflesso alla delibera del 2021.

Pertanto, la declaratoria di illegittimità della delibera del 2018 non ha determinato l’invalidità derivata della delibera del 2021 e degli obblighi di pagamento rideterminato e non può spiegare effetti riflessi neanche con riguardo ai successivi provvedimenti sanzionatori di divieto di frequentazione del circolo e di radiazione.

Neanche appare prospettabile una invalidità della delibera del 29.5.2021 per questioni attinenti alla mancata partecipazione di **Parte_1** non essendo stata impugnata la delibera né la precedente sanzione del divieto di frequentazione.

Da escludere ulteriormente è la possibilità di caducare la delibera del 2021 in ragione della invalidità del nuovo Statuto, modificato rispetto al previgente mediante una deliberazione non impugnata, essendo ininfluente sul punto la circostanza che il socio abbia sollecitato l’intervento del Collegio dei Probiviri del Circolo sulla questione.

Peraltro, la disamina del verbale dei Probiviri datato 17.5.2021 – nel quale si riscontra la richiesta del socio evidenziando possibilità di far venir meno il divieto di frequenza regolarizzando, in conformità ai doveri statutari di socio, la propria posizione contabile al fine di recuperare tutti i diritti connessi alla posizione di socio, salva ed impregiudicata ogni legittima “opposizione” in sede assembleare – consente di escludere condotte discriminatorie assunte dall’associazione in danno di **Parte_1** per il sol fatto di aver aderito all’impugnativa, proposta da altro socio, con riguardo alla delibera del 6.7.2018.

Nel merito, risultano infondati anche i rilievi svolti da parte attrice per contestare in radice la previsione dell’obbligo di contribuzione alle spese straordinarie, come rimodulato, da cui discenderebbe la morosità posta a fondamento del provvedimento di radiazione.

L'art. 38 c.c. stabilisce che, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune e che delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Tale disposizione è rivolta a regolamentare l'azione dei terzi, ma non implica alcun divieto di deliberare una contribuzione da parte di tutti i soci per determinate finalità, in ossequio al principio generale dell'autonomia privata.

Irrilevanti ai fini della valutazione in ordine alla legittimità della delibera sono le ragioni a monte che hanno generato la rilevante debitoria da ripianare che, anche a fronte di conclamate responsabilità personali di alcuni soggetti individuati, non escludono la possibilità per l'associazione di assumere, nel rispetto delle modalità di convocazione e di svolgimento dei lavori assembleari e delle deliberazioni, deliberazioni volte alla ricostituzione o all'ampliamento del fondo comune mediante contribuzioni di carattere straordinario, senza che ciò determini la compromissione di alcuna disposizione di ordine pubblico o di portata costituzionale per i soci dissidenti, che ben potrebbero recedere dall'associazione, per il futuro, e sottrarsi all'obbligo di contribuzione deliberato con efficacia *pro futuro*, nonché promuovere ogni attività, personale o associativa, per perseguire i ritenuti responsabili della debitoria accumulata.

Infatti, la volontà assembleare, regolarmente formatasi, di agire per ripianare le perdite, infatti, non implica rinuncia all'azione nei confronti degli eventuali responsabili del disavanzo di gestione, ben potendo l'associazione, il singolo socio o più soci insieme intraprendere iniziative per far accettare la responsabilità degli stessi e ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno.

La possibilità di deliberare contribuzioni è regolata in generale dal codice civile che all'art. 16, comma 1, disciplina gli obblighi dei soci, tra i quali l'obbligo del socio di versare le quote associative nella misura stabilita e nei termini di cui allo statuto, e, nel dettaglio, dallo Statuto, nella fattispecie in esame, prevede l'obbligo di pagare le quote associative stabilite (art. 22, lett. e)), nonché quanto dovuto al sodalizio in virtù delle deliberazioni degli Organi sociali e nei termini dagli stessi stabiliti (art. 22, lett. f)), e, infine, all'art.33 lett. b individua tra le competenze dell'assemblea quella di approvare il rendiconto consuntivo e il budget e di deliberare sulla destinazione dell'avanzo di gestione e\o sul ripianamento del disavanzo di gestione determinato da spese di ordinaria o straordinaria amministrazione, nonché sul ripianamento di eventuali debiti pregressi.

Non fondato è il motivo di contestazione della radiazione per violazione del principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione compiuta dal socio.

Come affermato in maniera condivisibile in sede di legittimità, la norma dettata dall'art. 24 c.c., nel condizionare l'esclusione dell'associato all'esistenza di gravi motivi, e nel prevedere, in caso di contestazione, il controllo dell'autorità giudiziaria, implica per il Giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione, il potere non solo di accertare che l'esclusione sia stata

deliberata nel rispetto delle regole procedurali stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente, ma anche di verificarne la legittimità sostanziale, e quindi di stabilire se sussistono le condizioni legali e statutarie in presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato; visto che la gravità dei motivi, che può giustificare l'esclusione di un associato, è un concetto relativo, la cui valutazione non può prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso nella loro autonomia associativa, ove l'atto costitutivo dell'associazione contenga già una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l'esclusione dell'associato, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti che l'atto costitutivo contempla come causa di esclusione (In tal senso da ultimo Cass. Civ., Sez I, ord. del 22/01/2024 n. 2117).

Nella specie, vista l'espressa disposizione statutaria che collega all'inadempimento degli obblighi di pagamento delle quote ordinarie e straordinarie la misura della radiazione, non è possibile per il Tribunale svolgere un giudizio, travalicante la volontà dei soci, sulla proporzionalità della misura, possibile solo ove le delibere di esclusione siano adottate in ipotesi in cui sia possibile un esercizio di poteri discrezionali, anche limitati, dell'associazione.

Non rilevanti ai fini della valutazione della validità del provvedimento sanzionatorio in contestazione sono le eventuali disparità di trattamento lamentate da parte attrice, che, anche ove fossero state provate, non minano la regolarità della sanzione come comminata, potendo eventualmente tali circostanze rilevare su altri piani (ad esempio risarcitorio), ma non su quello della regolarità della determinazione.

Per tutte le ragioni sopra esposte la domanda va rigettata.

Le spese, vista la soccombenza parziale di parte convenuta con riferimento alle eccezioni preliminari, possono essere compensate per la metà con condanna di parte attrice al pagamento della restante metà.

Le spese si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei parametri fissati dal D.M. n 55 del 2012, ritenendo la causa di valore indeterminabile di complessità media e applicando valori prossimi ai medi per le fasi di studio (€ 2.500,00) e la fase introduttiva (€ 1.500,00), considerando anche l'attività svolta in relazione alla richiesta cautelare, e valori prossimi ai minimi per le altre fasi, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto e la semplificazione della fase decisionale secondo il modulo di cui all'art 281 *sexies* c.p.c. (Fase istruttoria e/o di trattazione: € 2.000,00 e Fase decisionale : € 1.800,00).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. **Rigetta** la domanda spiegata da **Parte_I** ;
2. **Compensa** per la metà le spese di lite, che per intero si liquidano in € 7.800,00, e **condanna** **Parte_I** al pagamento in favore del **Controparte_I** della restante metà, pari a € 3.900,00, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati,

C.P.A. e IVA, se dovuta, come per legge, nonché metà delle ulteriori spese vive occorse e occorrente.

Salerno, 1 ottobre 2025

Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio